



ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO

Piazza dei Martiri, 8 - 32100 Belluno - Telefono 0437 944545 - Fax 0437 292670
E-Mail : posta@ordinefarmacistibelluno.it – Pec: ordinefarmacistibl@pec.fofi.it

Prot. n. 20200161/of - Circ. n. 98
Belluno, 06/04/2020

A TUTTI I FARMACISTI ISCRITTI ALL'ALBO
Loro indirizzi mail

**OGGETTO: Covid-19 : DPCM 1 aprile 2020 Disposizioni attuative DL 19/2020
recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza;**

**Decreto "Cura Italia": art. 63 "Premio ai i lavoratori dipendenti" –
Risoluzione Agenzia delle entrate n. 17/E del 31.3.2020 - Istituzione
codici tributo**

Cari colleghe e colleghi,

è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il **DPCM 1 aprile 2020 (all. 1), che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure fin qui adottate dal Governo per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.**

Pertanto, dal 4 aprile 2020 è prorogata fino al 13 aprile 2020 l'efficacia delle disposizioni dei DPCM dell'8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall'ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (che disciplina l'entrata in Italia nell'ambito dell'attuale emergenza epidemiologica da COVID-19), ancora efficaci alla data del 3 aprile 2020.

Si fa seguito alle circolari precedenti per fornire indicazioni operative in merito all'art. 63 del DL n. 18/2020 ("Cura Italia"), relativo alla previsione di un **premio di 100 euro ai lavoratori dipendenti** che verrà corrisposto dal mese di aprile, in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella sede di lavori nel mese di marzo 2020.

Al riguardo, si comunica che l'Agenzia delle Entrate, per consentire il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta (e quindi dei datori di lavoro) del suddetto premio di 100 euro, ha individuato, con la Risoluzione n. 17/E/2020 del 31.3.2020 (all. 2), i codici tributo da inserire nei modelli F24 "ordinari" ed F24 EP "enti pubblici".

In particolare, per il recupero tramite F24 “ordinario” è stato istituito il codice tributo “1699”, mentre per quello tramite F24 EP “enti pubblici” è stato istituito il codice tributo “169E”. Tutti e due i codici riportano come denominazione: “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”.

In sede di compilazione del modello F24 “ordinario”, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

In sede di compilazione del modello F24 EP “enti pubblici”, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.

La risoluzione rammenta, infine, che ai fini del recupero in compensazione degli importi, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Il recupero in compensazione, invece, non deve essere preceduto dalla presentazione della dichiarazione da cui emerge il relativo credito.

Allegati 2

Cordiali Saluti

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Ester Pierobon



IL PRESIDENTE
Dott. Alessandro Somacal

